



SET INFORMATIVO

Assicurazione R.C. professionale

Avvocati 13R01

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza individuale che copre i danni causati a terzi (compresi i clienti) di cui l'Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente causate.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

- ✓ **Responsabilità Civile Professionale:** la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.

Sono comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;

b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.

- ✓ **Responsabilità Civile Rischi Diversi:** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
- per infortuni subiti dai prestatori di lavoro.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile derivante:

- ✗ da eventi causati a terzi quali il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e ogni altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ da eventi causati a terzi quali le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate punto precedente rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo
- ✗ Responsabilità Civile sui terzi trasportati derivante dalla circolazione su veicoli a motore
- ✗ Richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'Assicurazione
- ✗ da furto.
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per l'attività svolta dal Cliente.
- ✗ dall'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Assicurato nei casi in cui, per motivi disciplinari, risulti sospeso o destituito dall'esercizio.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'assicurazione principalmente i sinistri conseguenti:

- ! le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore.
- ! le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
- ! le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
- ! le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- ! i danni e le perdite di qualsiasi natura derivanti da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- ! la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa
- ! la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
- ! i danni e le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- ! per le Perdite patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei C.A.A.F.
- ! da muffa tossica o amianto



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, comunicando la presenza di eventuali circostanze/situazioni che possono determinare richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della Polizza
- in corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento del rischio e /o qualsiasi altra informazione che determini l'eventuale aggravamento del rischio assicurato, quale ad esempio esercitare una attività diversa o ulteriore rispetto a quella dichiarata in polizza
- devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è parametrato all'ammontare del fatturato dichiarato e relativo all'ultimo esercizio per come esposti nel Modulo della Specifica allegato al contratto. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il Contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il Premio sarà parametrato all'ammontare degli introiti relativi all'esercizio in corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione RC Professionale è prestata nella forma *claims made*, a copertura delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto, previo versamento di un premio, alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività.



Come posso disdire?

In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, la presente Assicurazione sarà rinnovata per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del Premio, previa dichiarazione di non aggravamento del rischio.

Assicurazione R.C. Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile Professionale Avvocati 13R01

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: www.argo-global.it; e-mail: info@argo-global.it;
PEC: argoglobal@pec.argo-global.it

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.

L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione legale promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda e, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Si intendono anche in copertura i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

Le garanzie sono prestate entro i massimali e, se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

In caso di polizze sostitutive, limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

E' possibile avere una riduzione del premio aumentando la franchigia frontale da € 5.000,00 ad € 10.000,00 in relazione al massimale prescelto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Funzioni di Sindaco e Revisore



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

- Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;
- La responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto

Non sono compresi i danni:

- le perdite di qualsiasi natura conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali se non previsto dalla normativa vigente.

Non sono comprese le Perdite Patrimoniali derivanti:

- salve l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti all'attività dei collaboratori dell'Assicurato in proprio dagli stessi né per quella dei collaboratori non facenti parte dello studio.

Franchigia

La franchigia base varia in relazione al massimale prescelto. Da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro.

Scoperto

Solo per l'attività di Sindaco e Revisore, qualora fosse richiamata, è previsto uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.000,00.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Assistenza diretta/in convenzione

Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.

Gestione da parte di altre imprese

Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso.</i>



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, i premi sono soggetti all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.</i>
Rimborso	<i>In caso di vendita a distanza, l'Assicurato può recedere dal contratto nei successivi 14 giorni dalla stipula, ottenendo il rimborso del premio imponibile.</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p><i>In caso di polizze sostitutive, qualora il rischio assicurato sia stato già assicurato, senza soluzione di continuità, con altre polizze, precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società.</i></p> <p><i>Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale assicurato dalla polizza sostituita.</i></p> <p><i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i></p>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>In caso di vendita a distanza, l'Assicurato può recedere dal contratto nei successivi 14 giorni dalla stipula, ottenendo il rimborso del premio imponibile.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Soggetti residenti in Italia, che svolgono l'attività professionale di Avvocato iscritti al relativo albo, per fatti di cui risultano Civilmente Responsabili ai sensi di legge, avvenuti all'interno del territorio dello Stato Italiano..



Quali costi devo sostenere?

Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 20% del premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PECI: reclami@pec.argo-global.it. Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.</p> <p>Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Liti Transfrontaliere</u>: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

ArgoGlobal Assicurazioni

Responsabilità Civile

Avvocati

13 R01 - edizione Gennaio 2019

Convenzione Eagle Direct

Conforme alle previsioni del Decreto del 22 settembre 2016 (G.U. dell'11 ottobre 2016, n. 238)

Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -
Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

Conforme alle previsioni del Decreto del 22 settembre 2016 (G.U. dell'11 ottobre 2016, n. -238)

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made", vale a dire a copertura istanze risarcitorie avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi entro il periodo di retroattività previsto dal Decreto del 22 settembre 2016

INDICE

GLOSSARIO

CAPITOLO 1 - NORME COMUNI

- Art I) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave – (Art 1893 c.c.)
- Art II) Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave – (art. 1893 c.c.)
- Art III) Assicurazione in nome o per conto di terzi – (Art. 1894 c.c.)
- Art IV) Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art 1915 c.c.)
- Art V) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art VI) Altre assicurazioni
- Art VII) Oneri fiscali
- Art VIII) Diritto di recesso
- Art IX) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.
- Art X) Procedura per la valutazione del danno
- Art. XI) Mandato dei periti
- Art XII) Pagamento dell'indennizzo
- Art XIII) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)
- Art XIV) Assicurazione presso diversi Assicuratori (Art. 1910)
- Art. XV) Modifiche dell'assicurazione
- Art. XVI) Rinvio alle norme di legge

CAPITOLO 2 - COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

- Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione - Sezione A
- Art. 2) Errato trattamento dei dati personali
- Art. 3) Mediazione Civile
- Art. 4) Studio associato- Persone Assicurate.

Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

- Art.5) Oggetto dell'Assicurazione – Sezione B

CAPITOLO 3 - CONDIZIONI OPZIONALI

(valide per la sezione A)

- Art 6) Funzioni di sindaco/revisore (valida solo se in polizza è indicato il relativo fatturato)

CAPITOLO 4 - COSA NON E' ASSICURATO ESCLUSIONI

(valide per la sezione A)

Art. 7) Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art.8) Delimitazioni dell'Assicurazione

CAPITOLO 5 - MASSIMALE LIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Norme comuni alla sezione A e alla sezione B

Art. 9) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

CAPITOLO 6 - SINISTRI

Art. 10) Denuncia di sinistro

Art. 11) Gestione del sinistro

Art. 12) Tempi di Liquidazione

Art. 13) Rivalsa

CAPITOLO 7 - NORME COMUNI AL PRESENTE CONTRATTO

Art. 14) Inizio e termine della garanzia - Claims Made (Sez.A) e Loss Occurrence (Sez.B)

Art. 15) Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

Art. 16) Dichiarazioni dell'Assicurato

Art. 17) Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Art. 18) Calcolo del Premio

Art. 19) Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

Art. 20) Estensione territoriale

Art 21) Reclami

Art. 22) Clausola Intermediario

GLOSSARIO

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
MODULO DELLA SPECIFICA:	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO:	il soggetto, avente residenza fiscale in Italia il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURATORE:	La Compagnia ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., con sede a Roma, Via Guido D'Arezzo, 14 - 00148
PREMIO:	
RISCHIO:	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore;
SINISTRO:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:	la Richiesta di Risarcimento in relazione ed in conseguenza dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell'Assicurato per Danni materiali o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l'Assicurazione;
CIRCOSTANZA:	a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti; d) un'intimazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui il Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita patrimoniale o un Danno materiale a terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un'istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;
SCOPERTO:	la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
FRANCHIGIA:	la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
DANNI MATERIALI:	morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
PERDITE PATRIMONIALI:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
FATTURATO:	il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili;
INCARICATO:	il soggetto che emette ed amministra il contratto;
INTERMEDIARIO-DISTRIBUTORE	persona fisica o giuridica, iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica.
PERITO	Consulente competente in un determinato campo e perciò chiamato a fornire valutazioni, stime tecnicamente attendibili.

CAPITOLO 1 NORME COMUNI

Art I) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave – (Art 1892 c.c.)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art II) Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave – (art. 1893 c.c.)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art III) Assicurazione in nome o per conto di terzi – (Art. 1894 c.c.)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art IV) Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art 1915 c.c.)

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità (1914 C.C.) Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932 C.C.).

Art V) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C.).

Art VI) Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare l'Assicuratore dell'esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Tuttavia, l'Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione – se ne è a conoscenza – nel caso sussista un Sinistro in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Polizza opererà a secondo rischio per l'importo che supera il limite di responsabilità dell'altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito.

Art VII) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art VIII) Diritto di recesso

E' escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Art IX) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.

Per le polizze stipulate a distanza, ossia ogni qual volta venga stipulato un contratto che preveda la vendita di una copertura assicurativa al di fuori di un punto vendita fisico, è concesso al Contraente un diritto di recesso (o di ripensamento) unilaterale senza obbligo di comunicarne il motivo e senza penali. Può essere esercitato tramite raccomandata A/R, sia alla Compagnia che al distributore, entro 14 giorni dalla data della stipula del contratto. La Compagnia provvederà al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto.

Art X) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, d'intesa con il Contraente o da con una persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due Periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Il terzo Consulente, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se questi non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

A richiesta di una delle parti, il terzo Consulente deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

Art. XI) Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all'Art 1 – Oggetto dell'Assicurazione.
- d) procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art X) - Procedura per la valutazione del Danno - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppia copia, uno per ciascuna delle parti.

I risultati delle suddette operazioni peritali, svolte secondo quanto indicato alla lettera sono vincolanti per le Parti, salvo errori di conteggio che dovranno essere rettificati.

Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabili del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art XII) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione della quietanza liberatoria, debitamente sottoscrittadall'avente diritto.

Art XIII) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art XIV) Assicurazione presso diversi Assicuratori (Art. 1910)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato è tenuto a dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. XV) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. XVI) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

CAPITOLO 2 COSA E' ASSICURATO – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale

Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione - Sezione A

L'assicurazione è prestata per l'esercizio della libera professione di avvocato in quanto iscritto al relativo Ordine, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

In conformità alle previsioni del DM del 22/09/2016 si stabilisce che:

- 1) L'assicurazione prevede la copertura della responsabilità civile dell'assicurato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
- 2) L'assicurazione copre la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
- 3) L'assicurazione copre la responsabilità dell'assicurato anche per colpa grave.
- 4) L'assicurazione copre la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
- 5) Non sono considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
- 6) Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» si intende:
 - a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
 - b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
 - c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
 - d) la redazione di pareri o contratti;
 - e) L'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132;
- 7) E' facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'assicurato sia comunque abilitato
- 8) L'assicurazione prevede, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
- 9) La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
- 10) In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione prevede la copertura della responsabilità dell'assicurato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
- funzione di arbitro rituale o irrituale;
- funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa, svolta nei termini previsti dall'ordinamento professionale.

Art. 2) Errato trattamento dei dati personali

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 – Codice della Privacy e successive modifiche e integrazioni, per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi.

Art 3) Mediazione Civile

Fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni di polizza, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto nell'elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.

All'Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata la franchigia/scoperto previste dal contratto.

Art. 4) Studio associato- Persone Assicurate.

Qualora l'Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l'attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l'attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico, previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente e accettazione da parte dell'Assicuratore.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo, che resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti indicati nel Modulo della Specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'ammontare del fatturato, sia dello "Studio associato" che dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all'art. 14 (Inizio e termine della garanzia).

Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art.5) Oggetto dell'Assicurazione – Sezione B

L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;
- b) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- c) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non eventualmente già rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e del D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12/7/2000.

La presente garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e vale anche nei confronti dei suoi dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittima di un infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità dell'Assicurato.

Sono in ogni caso escluse le malattie professionali;

- d) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.

La presente garanzia è operante, a condizione che:

- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione di cui ai punti a), b), c) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che la presente Assicurazione risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla Assicurazione della responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto c) del presente articolo.

CAPITOLO 3 CONDIZIONI OPZIONALI **(valide per la sezione A)**

Art 6) Funzioni di sindaco/revisore (valida solo se in polizza è indicato il relativo fatturato)

La garanzia è estesa a quanto l'Assicurato, nella sua qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitali o altri enti e/o di revisore dei conti in enti pubblici, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del Collegio sindacale o del Collegio dei revisori, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti per legge.

Si precisa che la garanzia riguarda l'attività dell'Assicurato limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di avvocato e non per le responsabilità che per legge e/o regolamento sono poste a carico degli amministratori.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla Polizza.

CAPITOLO 4 COSA NON E' ASSICURATO ESCLUSIONI (valide per la sezione A)

Art. 7) Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione **non vale** per:

- a) **le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore salvo quanto previsto dal DM 22 settembre 2016 relativamente alla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi ;**
- b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
- c) le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi salvo che il danno non sia da mettere in relazione con l'esercizio della attività professionale.
- d) le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
- e) i danni e le perdite di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
- f) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa; salvo che il danno non sia da mettere in relazione con l'esercizio della attività professionale.
- g) Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, prima dell'inizio della validità della garanzia;
- h) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
- i) i danni e le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
- j) le Richieste di Risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
- k) i danni e le perdite di qualsiasi natura conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali salvo quanto previsto dal DM 22 settembre 2016 -
- l) per le Perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei C.A.A.F salvo che non sia nello svolgimento della attività professionale;
- m) fermo il disposto dell'Art. 1, sub 8 di cui sopra, l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti all'attività dei collaboratori dell'Assicurato in proprio dagli stessi né per quella dei collaboratori non facenti parte dello studio.

Art.8) Delimitazioni dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

Non sono compresi i danni:

- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;
- g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili;
- h) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
- i) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

CAPITOLO 5 MASSIMALE LIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Norme comuni alla sezione A e alla sezione B

Art. 9) Limiti di Indennizzo- Franchigia o Scoperto

L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia o uno Scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:

- **Per attività di Sindaco/Revisore, con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.000,00 ed il massimo del 3% del massimale assicurato**
- **una Franchigia fissa per ogni Sinistro da € 500,00 a € 2.500,00 in relazione al massimale prescelto. In caso di scelta della "Franchigia Straordinaria" andrà da € 5.000,00 ad € 10.000,00.**

Il massimale e lo Scoperto / Franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni di Polizza. L'Assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

CAPITOLO 6 SINISTRI

Art. 10) Denuncia di sinistro

L'Assicurato dovrà denunciare per iscritto all'Assicurazione, **non appena ne sia venuto a conoscenza ed in ogni caso entro il termine massimo di 10 giorni**, qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi; qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all'intenzione di Terzi di ritenerlo responsabile in relazione all'attività coperta dalla presente assicurazione; ogni altra circostanza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di Terzi, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze.

Se l'Assicurazione sarà messa al corrente delle circostanze indicate ai precedenti punti, ogni eventuale conseguente richiesta di risarcimento si considererà come avvenuta e regolarmente denunciata durante il periodo di assicurazione in corso.

L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta dell'Assicurazione, tutte le informazioni e l'assistenza del caso. L'Assicurato dovrà informare l'Assicurazione della necessità di informare terzi dell'esistenza della polizza e dovrà ottenere il consenso dagli stessi prima di ogni notificazione.

Art. 11) Gestione del sinistro

Senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, o sostenere spese a riguardo pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

L'Assicuratore ha la facoltà di assumere a nome dell'Assicurato, in qualsiasi momento, la gestione della lite, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

L'Assicurato non è tenuto a resistere ad un'azione legale di Terzi, salvo che tale azione non sia considerata infondata da un legale nominato di comune accordo tra Assicurato ed Assicuratore.

Qualora l'Assicurato non accettasse una transazione suggerita e raccomandata dall'Assicuratore potrà, a suo rischio e spese, resistere alle pretese del Terzo e/o proseguire l'eventuale azione legale. In tal caso l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare più dell'ammontare che avevano suggerito di offrire in transazione.

Art. 12) Tempi di Liquidazione

L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'avente diritto, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa, debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso

Art. 13) Rivalsa

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell'Assicurato.

L'Assicurato rinuncia, tuttavia, a rivalersi verso impiegati, dirigenti, ed in via generale verso tutte le persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere per Legge, salvo il caso di dolo.

CAPITOLO 7 NORME COMUNI AL PRESENTE CONTRATTO

Art. 14) Inizio e termine della garanzia - Claims Made (Sez.A) e Loss Occurrence (Sez.B)

L'assicurazione di cui alla sezione A , **anche eventualmente a beneficio degli eredi dell'assicurato**, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente copertura e, **limitatamente a coloro che abbiano cessato l'attività nel periodo di vigenza della polizza**, entro 10 anni dalla scadenza della assicurazione.

Nel caso di cessazione della attività nel periodo di vigenza della polizza il Contraente dovrà inviare all'Assicuratore comunicazione scritta per questa estensione entro 30 giorni dalla data di cessazione della attività.

E' dovuto un premio aggiuntivo **annuale** per il Maggior Termine per la Notifica delle istanze risarcitorie Tale premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo premio pagato.

Limitatamente alle attività svolte in forma individuale, nel caso che la cessazione sia **da mettere in relazione con il decesso dell'assicurato**, questo va comunicato a cura degli eredi alla compagnia assicurativa entro 30 giorni, affinché la polizza possa essere estinta o mantenuta in essere.

Se gli aventi diritto decidono di non mantenere in essere la copertura questa cessa con effetto dalla data di decesso dell'assicurato.

Se gli aventi diritto decidono di mantenere in essere la copertura, questa viene mantenuta relativamente al Maggior Termine per la Notifica delle istanze risarcitorie contro versamento del premio aggiuntivo annuale pari al 50% dell'ultimo premio pagato.

Il Limite di Indennizzo complessivo indicato nel Modulo non è in alcun modo aumentato in virtù di questa estensione.

Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue.

Art. 15) Rinnovo dell'Assicurazione in forma espressa

In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, la presente Assicurazione sarà rinnovata per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del Premio, previa dichiarazione di non aggravamento del rischio.

Rimane ferma la comunicazione da parte dell'Assicurato, entro 30 giorni prima la data di scadenza della Polizza, del fatturato relativo al nuovo esercizio, in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Nel caso in cui una Circostanza e/o una Richiesta di Risarcimento sia stata notificata all'Assicuratore, la Polizza non potrà essere rinnovata automaticamente.

Art. 16) Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti illeciti, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovare delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione e durante il periodo di efficacia della polizza, l'Assicuratore si impegna a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analogo polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% dell'ultima annualità, conguagli compresi.

Art. 17) Gestione delle vertenze di danno - spese legali

L'Assicuratore si obbliga fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora

la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 18) Calcolo del Premio

Il Premio è parametrato all'ammontare del fatturato dichiarato relativo all'ultimo esercizio per come esposti nel Modulo della Specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Assicuratore l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.

Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il Contraente abbia motivo di ritenere che l'ammontare del fatturato relativo all'esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare del fatturato dichiarato relativo all'ultimo esercizio, il Premio sarà parametrato all'ammontare del fatturato relativo all'esercizio in corso.

Art. 19) Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

esercitato tramite raccomandata A/R, sia alla Compagnia che al distributore, entro 14 giorni dalla data della stipula del contratto.

La Compagnia provvederà al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto.

Art. 20) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino disciplinate dalle leggi vigenti in tali giurisdizioni. È in ogni caso condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'attività professionale sia svolta in conformità ai regimi di autorizzazione, iscrizione e/o abilitazione in vigore nelle diverse giurisdizioni.

Art 21) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (ufficio legale-Gestione Reclami): **email: reclami@argo-global.it posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707**

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax n.06.421.33353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si

ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 22) Clausola Intermediario

Ove nel Modulo della Specifica fosse indicata una società di Brokeraggio, con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato a tale società di rappresentarlo ai fini della presente Polizza. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

L'Assicuratore conferisce alla Società Eagle Direct Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.

[Redacted]

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

		prodotto	cod. Intern.		
Contraente					
indirizzo			comune		
cap			provincia		
Part. IVA			Cod. Fisc.		
Descrizione del rischio					
[Redacted]					
Durata del contratto	dalle ore 24 del		alle ore 24 del		
tacito rinnovo		frazionamento	prossima quietanza		
		coassicurazione	nostra quota	NO	100%
Coperture Assicurative - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate					
SOMMA ASSICURATA			COMPENSI ANNUI LORDI/TASSO IMPONIB. APPLICATO		
[Redacted]			[Redacted]		
Condizioni Aggiuntive					
[Redacted]			[Redacted]		
[Redacted]					
[Redacted]					
	premio netto	accessori	imponibile	imposte	premio lordo
rata alla firma in euro					
rata successive in euro					

data di emissione [Redacted]

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro [Redacted] per saldo della presente.

data di incasso [Redacted] L'INTERMEDIARIO

[Redacted]

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

- a) non ha in corso con altre Società polizze per gli stessi rischi garantiti dalla presente;
- b) nell'ultimo triennio non gli sono stati richiesti risarcimenti da terzi in relazione all'attività assicurata oltre a quanto eventualmente dichiarato nel questionario
- c) nell'ultimo triennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione":

Art I) Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Art V) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art VIII) Diritto di recesso
Art IX) Diritto di recesso (o di ripensamento) per contratti venduti on line.
Art XIII) Aggravamento del rischio (Art 1898 c.c.)
Art. 10) Denuncia di sinistro
Art. 11) Gestione del sinistro
Art. 12) Tempi di Liquidazione
Art. 13) Rivalsa
Art 21) Reclami

IL CONTRAENTE

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 2 pagine che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

IL CONTRAENTE

La Società
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, **per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013** per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. **Per i contratti già in essere**, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire **dal 30/06/2014**, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "www.argo-global.it,"
2. Clicchi su "Enter"
3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
 - **codice fiscale o Partita Iva**
 - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
 - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
 - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
 - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
 - clicchi su "registrati"
6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito www.argo-global.it, clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.
12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet www.argo-global.it , sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito www.argo-global.it, clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.

Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate.

Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

Contraente

residenza	<input type="text"/>	comune	<input type="text"/>
cap	<input type="text"/>	provincia	<input type="text"/>
Part. IVA	<input type="text"/>	Cod. Fisc.	<input type="text"/>

Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet www.argo-global.it nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

Informativa

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it, prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

Consenso

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo www.argo-global.it nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

Minimizzazione e notifica

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

Allegato 1: Informativa

Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento", effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

1. Finalità e modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirti la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

3. Natura del trattamento

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

4. Tempo di conservazione dei dati

Le comuniciamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.


6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica privacy@argo-global.it. La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta
L'Assicurato



Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

<p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7). (apporre una croce nella casella prescelta) [L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p> <hr/>	<input type="checkbox"/> Accordo il consenso	<input type="checkbox"/> Nego il consenso
---	--	---